

## SCHEDA PRATICA

Oneri detraibili e deducibili-Crediti di imposta - Novità

- ⇒ Righi da RP1 A RP 7 quadro RP del modello Redditi (Quadro E modello 730)
- ⇒ Righi da RP8 a RP13 quadro RP del modello Redditi (Quadro E modello 730)
- ⇒ Righi da RP 41 a RP 61 (quadro E modello 730)
- ⇒ Quadro CR (quadro G 730)

### SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE DEL 19%

#### QUADRO RP ONERI E SPESE

##### Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

*Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11*

RP1	Spese sanitarie
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
RP8	Altre spese
RP9	Altre spese

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
www.dmgp.it

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	
1	Spese sanitarie	RP1	22	Contributi asso
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2		
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	RP3	23	Erogazioni liber promozione soc
4	Spese veicoli per persone con disabilità	RP4	24	Erogazioni liber Biennale di Ven
5	Spese per l'acquisto di cani guida	RP5		
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	RP6	25	Spese relative a
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	RP7	26	Erogazioni liber
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da RP8 a RP13	27	Erogazioni libera
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	”	28	Erogazioni liber nel settore mus
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	”	29	Spese veterinar
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	”	30	Spese sostenut soggetti ricosciu
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	”	31	Erogazioni liber di ogni ordine e
13	Spese per istruzione universitaria	”	32	Spese relative a degli anni di lau
14	Spese funebri	”	33	Spese per asili

### NOVITÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

#### SPESE SANITARIE

#### QUADRO RP ONERI E SPESE

**RP1** Spese sanitarie

#### Novità

#### Note pratiche

Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
www.dmgp.it

	sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1)
--	---

### SPESE DI ISTRUZIONE

	<b>RP8</b> Altre spese	Codice spesa	.00
--	------------------------	--------------	-----

Novità	Note pratiche
<p>E' aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione considerando ciascun alunno studente;</p>	<p>Con il codice 12 è da indicare l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.</p>

### CANONE DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

<p>Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni</p>	<p><b>RP8</b> Altre spese</p> <p><b>RP9</b> Altre spese</p> <p><b>RP10</b> Altre spese</p> <p><b>RP11</b> Altre spese</p>
---	---

Novità	Note pratiche
--------	---------------

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
www.dmgp.it

<p>Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.</p>	<p>Con il codice spesa 18 vanno indicate le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. L'importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
---	--

#### ART-BONUS (Credito di imposta)

<b>Sezione VII</b> Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	<b>CR14</b>	Spesa 2017 <input type="text" value=""/> ,00	Residuo anno 2016 <input type="text" value=""/> ,00	Rata credito 2016 <input type="text" value=""/> ,00
		Spesa 2017	Residuo anno 2016	Spesa 2016

Novità	Note pratiche
<p>Dal 27 dicembre 2017 (vedi entrata in vigore Legge 175/2017) è possibile fruire del credito d'imposta per le "erogazioni cultura" anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;</p>	<p>Va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; n a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;</li> <li>per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) a favore: del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di</p>

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
www.dmgp.it

	altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42; dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
--	---

**SISMA BONUS (VEDI ART.16 D.L. 63/2013-LEGGE N°232/2016 E SS.MM.II)**

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche	Anno	2012 (antisismico dal 2013 al 2017)		Codice fiscale	Interventi particolari	Acq. eredi donat.
		1	2			
RP41						
RP42						
RP43						
RP44						

**Novità**

**Note pratiche**

Sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017; Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento;
- 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Per quanto riguarda

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
www.dmgp.it

	<p>l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (<b>Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017</b>)</p>
--	--

**ECOBONUS (ART.14 D.L.63/2013)**

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	Tipo intervento		Anno		Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	N. rata
	1	2	3	4	5	6	7	
RP61								
RP62								
RP63								
RP64								
RP65 TOTALE RATE					Rata 55%		Rata 65%	

Novità	Note pratiche
<p>La Legge n° 232/2016 ha profondamente rivisto l'Ecobonus introducendo per interventi di maggior rilievo sulle parti condominiali le aliquote dettrattive del 70% e del 75%, prorogando sempre per i lavori condominiali i benefici fiscali fino al 2021</p>	<p>La detrazione d'imposta è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;</li> <li>• 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. n 70 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;</li> <li>• 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.</li> </ul>

Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
[www.dmgp.it](http://www.dmgp.it)

**Le novità in materia di canoni di locazione studenti universitari hanno una previsione limitata oppure la precedente disciplina è da ritenersi oramai superata?**

La Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, è intervenuta con una modifica di carattere limitativo sulla disciplina della detrazione del 19%, su un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”( articolo 15, comma 1 T.U.I.R. lettera i-sexies)così come novellata dal D.L. 148/2017, prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. **A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza.** Le spese in commento vanno riportate nei righi da E8 a E 10 con l’indicazione del codice “18”. Anche gli studenti degli I.T.S. hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

**QUESITO N° 2**

**Le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione del 19% riguardano ora anche l’acquisto di alimenti ai fini medici speciali; il beneficio fiscale riguarda anche gli alimenti acquistati dai celiaci?**

La risposta è negativa; Il D.L. 148/2017, comma 5 quinquies, limitatamente ai periodi di imposta 2017 e 2018 ammette la detrazione del 19%,sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, **inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità datato 8 giugno 2001**, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.; in sostanza bisogna fare riferimento solo alla sezione A1 sopra richiamata.

**QUESITO N° 3**

**Le novità che troveranno posto nei prossimi dichiarativi 730 e modello Redditi 2018 interessano altresì le spese di istruzione non universitaria; Posso essere portate in detrazione le spese sostenute per la mensa scolastica dei figli?**

In materia di spese di istruzione scolastica la Legge n° 232/2016, Legge di stabilità 2017, ha innalzato già a partire dal periodo di imposta 2016, il limite di spesa detraibile per alunno o studente; in particolare si è passati dal vecchio limite di 400 euro a: € 564 per il 2016; € 717 per il 2017; € 786 per il 2018; € 800 dal 2019. Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. - Con la Circolare n. 7/e -2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro specifico delle singole voci detraibili; in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute **per la mensa** (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche; per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc., deliberato dagli organi d’istituto.

**QUESITO N° 4**

**In materia di “Sismabonus” qualora la detrazione spettante è superiore all’Irpef effettivamente dovuta è possibile suddividere il beneficio fiscale in 10 rate anziché 5?**

L’Agenzia delle entrate su tale punto ha precisato, in risposta a specifico interpello (n°954-1191/2017) che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui usufruire della detrazione “Sisma-bonus” per cui il contribuente se intende avvalersi della detrazione maggiorata deve necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate; Tenendo conto che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche nel contesto dell’art. 16, comma 1-bis del D.L. 63/2013, **sisma-bonus**, possono essere annoverati tra la macro-classe di interventi di cui all’art 16-bis del T.U.I.R.(interventi di recupero del



*Preparato dal Dr. Maurizio Di Marcotullio – Dottore Commercialista - Consulente Commissione Fisco FIMMG  
[www.dmgp.it](http://www.dmgp.it)*

patrimonio edilizio) resta ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.